



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

N. 813/18 Sent.
 N. 7325/13 Reg. Gen.
 N. 2936/18 Cron.
 N. // Rep.

Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio
 composto dai seguenti Magistrati:

dr. Lucia Martinez - Presidente -
 dr. Federica Fiorillo - Giudice -
 dr. Francesca Zancan - Giudice rel. -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.7325 del ruolo generale dell'anno
 2013, promossa con ricorso *ex art. 706 e ss c.p.c.* depositato il 17.7.2013

da

con il patrocinio dell'avv. Alessandro Luciano,
 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, via San Fermo
 n.38, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

- Ricorrente -

contro

, con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in

, Via n. , giusta procura rilasciata su foglio separato
 da intendersi in calce ed unita al ricorso *ex art.709 c.p.c.* depositato
 l'8.6.2017 ai sensi dell'art.13 del d.m. n. 44 del 21.2.11 e relative specifiche
 tecniche,

- Resistente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento
 del ricorso.

OGGETTO: Separazione giudiziale.

Conclusioni di _____ :

“In via principale di merito:

1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra

2) non disporsi a carico del sig. _____ alcun assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne _____ in considerazione del comportamento di colpevole inerzia dello stesso nel ricercare un'occupazione compatibile con il proprio percorso di studi, risultato essere gravemente insoddisfacente sia in riferimento alla tempistica che al profitto, considerato anche che il figlio non sostiene alcuna spesa per la propria sistemazione abitativa, in quanto convive con la madre presso la casa familiare di proprietà di quest'ultima ed ha ottenuto dal padre il versamento della somma complessiva di € 13.459,97=;

3) non disporsi a carico del sig. _____ alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, per le ragioni esposte in narrativa;

4) disporsi a carico della sig.ra _____ l'obbligo di corrispondere in favore del sig. _____ un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 300,00= mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat del costo della vita, in considerazione della situazione di disparità economica esistente tra i coniugi a sfavore del marito”.

Conclusioni di _____ :

“Nel merito respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione del ricorrente,

- Pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del sig. _____, per violazione dei doveri di fedeltà, solidarietà e dignità sociale e morale nei confronti della moglie _____ ;

- porsi a carico del signor _____ un contributo al mantenimento per il figlio pari a € 500,00 rivalutabili, fino a che lo stesso non avrà reperito una attività adeguatamente retribuita, oltre al 50% delle spese straordinarie;

- porsi a carico del sig. _____ un contributo al mantenimento della moglie di € 500,00, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 luglio 2013, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio il , esponendo che dall'unione il è nato il figlio e che la convivenza è ormai intollerabile a causa del comportamento della moglie, chiedendo quindi che la separazione fosse alla stessa addebitata e chiedendo un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 300,00.

Si è costituita la quale ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata in ricorso introduttivo, attribuendo la causa della intollerabilità della convivenza al comportamento del marito, contrario agli obblighi coniugali; ha chiesto pertanto che la separazione fosse allo stesso addebitata e che fosse disposto un assegno a carico dello stesso di euro 500,00 per il figlio e di euro 200,00 (aumentato ad euro 500,00 in sede di precisazione delle conclusioni) per sé.

All'udienza presidenziale del 29 novembre 2013 sono comparse le parti personalmente, le quali hanno confermato quanto riferito nei rispettivi atti introduttivi, e il Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, ha posto a carico del ricorrente un contributo di euro 300,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne neolaureato, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La causa è stata istruita documentalmente e con prova testimoniale.

Con sentenza non definitiva n.2283/2014 pubblicata in data 8 luglio 2014 il Tribunale di Padova ha dichiarato la separazione personale delle parti e la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle altre domande.

Con ricorso del 19 gennaio 2015, il ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio e il giudice istruttore, con ordinanza del 10 luglio 2015, ha accolto la domanda con decorrenza dal gennaio 2016.

Con successivo ricorso dell'8 giugno 2017, la convenuta ha chiesto di modificare le condizioni vigenti ponendosi a carico del marito un contributo di euro 500,00 per il mantenimento del figlio; il giudice istruttore ha quindi revocato l'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata per il 21 giugno 2017) e concesso un termine alla controparte per dedurre in ordine alla

domanda.

All'udienza del 19 luglio 2017, all'esito della discussione sull'istanza di modifica, le parti hanno precisato le conclusioni come in premessa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione anche in ordine all'istanza *ex art.* 709 ultimo comma c.p.c., con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

*

Sulle reciproche domande di addebito.

Il ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie la quale, con il proprio comportamento dispotico, autoritario, litigioso e denigratorio, avrebbe reso invivibile l'atmosfera familiare, dando causa a litigi molto accesi per futili motivi sin da quando il figlio era piccolo, tanto da costringere il marito in diverse occasioni a dormire in macchina, con conseguente umiliazione dello stesso di fronte al vicinato.

Rileva il che il rapporto coniugale si sarebbe ulteriormente deteriorato a seguito del suo pensionamento, poiché l'aumentata permanenza dello stesso all'interno delle mura domestiche avrebbe determinato un aumento della conflittualità non solo tra i coniugi ma anche tra il padre e il figlio.

La moglie ha invece attribuito la causa della crisi familiare alle scelte del marito, compiute già all'indomani del matrimonio, tese a condurre una esistenza parallela e ad escludere la moglie e il figlio dalla propria vita: in tale direzione si collocherebbe la scelta del marito, risalente all'anno , di trasferire a anziché a la propria sede di lavoro, così da poter condurre la propria vita senza alcun controllo, tornando presso la casa familiare solo una volta la settimana "*esclusivamente per il cambio della biancheria*" ed aprendo una casella postale presso cui farsi recapitare tutta la corrispondenza e gli estratti conto.

Il ricorrente avrebbe in pratica sfruttato la possibilità offertagli dalle trasferte di lavoro per assentarsi da casa, trasformando la sede lavorativa in un secondo alloggio (parla a tal proposito, la moglie, di un "*bivacco*"), in modo da poter condurre una vita libera da vincoli coniugali.

Secondo l'assunto della convenuta, sin dai primi giorni della vita coniugale il marito avrebbe instaurato plurime relazioni extraconiugali: nel con la prima moglie, di nazionalità bulgara, nel con una donna francese

(), nel con una donna spagnola (), oltre ad diverse altre donne anche via chat.

Lamenta inoltre, la moglie, che il non avrebbe mai contribuito economicamente all'andamento familiare e rileva che il trasferimento dello stesso presso la madre, nel , celerebbe in realtà il vero e proprio abbandono del tetto coniugale, dal momento che ciò avrebbe fatto al fine di perseverare nelle proprie abitudini, inconciliabili con la famiglia.

All'esito dell'istruttoria, tuttavia, non possono ritenersi accertati i presupposti per addebitare la separazione all'uno o all'altro coniuge.

È incontestato, ed anzi è espressamente e da entrambe le parti affermato, che la crisi coniugale risale all'indomani del matrimonio e che i coniugi da anni vivono di fatto separati.

Il ad esempio, in memoria integrativa spiega che a causa dell'atteggiamento della moglie egli *“ad un certo punto ha iniziato ad estraniarsi dal contesto familiare”* (pagina 4), decidendo inizialmente di trasferirsi a dormire sul divano della taverna quindi *“di ricavarsi un proprio ed autonomo spazio presso la sede di lavoro a , ove spesso rimaneva per tutta la settimana, rincasando soltanto per i weekend”* (pagina 5).

Il ricorrente rileva poi che tale soluzione gli consentiva di isolarsi temporaneamente dalle vicende familiari, pur continuando a provvedere a tutte le necessità di moglie e figlio: l'equilibrio così raggiunto sarebbe venuto meno a seguito della scoperta di soffrire di Parkinson, che lo avrebbe costretto ad una prolungata permanenza all'interno della casa familiare, con conseguente aumento dei litigi.

Risulta dunque accertato, anche all'esito dell'istruttoria, che la crisi tra i coniugi deve farsi risalire a molti anni or sono e, invero, non risulta possibile affermare con certezza che la crisi sia riconducibile all'uno o all'altro coniuge.

I testi escussi (e hanno infatti confermato di aver visto il dormire in macchina e ciò consente solo di inferire che evidentemente i litigi tra i coniugi risalivano a prima del 2000 non essendovi alcun elemento per desumere da tale circostanza che la moglie avesse un carattere dispotico.

Non vi sono elementi per poter dubitare della credibilità dei testi, persone

non legate da vincoli né di amicizia né di parentela con le parti, né della attendibilità delle dichiarazioni rese.

Anche la domanda di addebito formulata dalla moglie deve essere disattesa, dal momento che l'esito dell'istruttoria non consente di ritenere provate le circostanze poste dalla stessa a base della domanda.

Non possono infatti a tal fine ritenersi sufficienti le dichiarazioni rese dal figlio della coppia, il quale è apparso evidentemente schierato con la madre anche nella predisposizione delle prove da produrre in giudizio: il ragazzo ha infatti spiegato di aver egli stesso estrapolato i documenti prodotti dalla convenuta dal computer che in passato era in uso al padre.

Egli ha poi spiegato di essere stato presente quando la madre ha telefonato alle donne ritenute essere amanti del padre, di aver registrato tali telefonate e di aver trascritto il testo nei documenti poi prodotti.

L'unico mezzo di prova offerto dalla convenuta, all'esito di tale operazione, è stata la testimonianza del figlio: non è stata prodotta la registrazione e non sono state citate a testimoniare le signore coinvolte.

È appena il caso di osservare che le trascrizioni dei dialoghi non hanno certo valenza documentale, non essendo precostituite al giudizio ma essendo state predisposte dalla parte proprio al fine di fornire un mezzo di prova.

Il testimone ha dimostrato peraltro di avere forti motivi di rancore verso il padre e anche per questo non può essere ritenuto credibile e la testimonianza non può valere a fondare l'addebito.

In ogni caso, ove anche si volesse ritenere attendibile la predetta testimonianza e quindi provate le relazioni extraconiugali del marito, dalle stesse deduzioni delle parti (le quali affermano entrambe che sin dai primi anni del matrimonio era venuta meno l'*affectio coniugalis*) e dalle prove acquisite risulta accertato che la crisi della coppia deve essere ricondotta a molti anni addietro.

In conclusione, manca del tutto la prova idonea ad affermare che la crisi sia stata cagionata da condotte del marito ovvero della moglie.

Si osserva infatti, in diritto, che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per inosservanza degli obblighi coniugali l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Poiché, dunque, la crisi della coppia era già in atto da molto tempo prima dell'allontanamento del marito dal tetto coniugale, nemmeno tale circostanza può ritenersi sufficiente per addebitare allo stesso la separazione.

L'esito dell'istruttoria non consente, in conclusione, di ritenere che la crisi del matrimonio sia addebitabile alla condotta dell'uno o dell'altro dei coniugi.

*

Sull'indipendenza economica del figlio maggiorenne.

La coppia ha un figlio, _____, nato il _____, che nel _____ si è laureato in ingegneria dell'automazione, dopo un lungo periodo di iscrizione all'università.

Con ordinanza del 10 luglio 2015, il giudice istruttore ha disposto la cessazione, dal gennaio 2016, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'assegno di euro 300,00 in favore del figlio, stabilito l'ordinanza presidenziale.

La convenuta ha documentato che il figlio, all'indomani della laurea ed anche successivamente all'ordinanza 10.7.2015, ha continuato ad inviare *curricula* e a candidarsi per offerte di lavoro (cfr. documenti depositati in allegato all'istanza depositata l'8.6.2017), riuscendo a reperire attività saltuarie non idonee a ritenere il ragazzo economicamente autosufficiente.

Reputa tuttavia il Collegio che non si possa imporre al ricorrente di pagare un assegno in favore del figlio, che oggi ha trentaquattro anni.

Vero è, infatti, che l'obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa con la maggiore età e prosegue fino a quando questi sia divenuto economicamente autosufficiente, ma tale principio deve essere applicato sulla base dei criteri e dei principi di diritto elaborati in sede giurisprudenziale e consolidati secondo le ormai costanti pronunce della Suprema Corte.

L'onere di provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica - ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso - grava sul genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento.

È pacifico però che l'accertamento di tali circostanze non può che ispirarsi a

criteri di relatività e va effettuato necessariamente "*caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari*", in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e finisca per tradursi in forme di parassitismo da parte di giovani sempre meno giovani in danno di genitori sempre più anziani (cfr., tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006, n. 12477/2004).

L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.

La Suprema Corte ha precisato che il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società (Cass. n. 18076/2014).

Si osserva peraltro che il ragazzo si è evidentemente laureato ampiamente fuori corso senza peraltro che fosse fornito alcun elemento per giustificare tale ritardo: ciononostante, il ragazzo è stato mantenuto durante i lunghi anni di università ed anche oltre.

A questo punto, all'età di 34 anni, egli deve evidentemente cercare di reperire attività lavorative anche non in linea con il proprio percorso formativo: quel che è certo è che, considerata l'età e il percorso di studio, non può più essere trattato come «figlio» bensì come «adulto», dal momento che, anche se non indipendente, ha raggiunto comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti *ex art. 433 c.c.* ma non titolare del diritto di mantenimento.

*

Sulle domande di natura economica.

Entrambi i coniugi sono pensionati.

La convenuta ha esercitato l'attività di insegnante di scuola elementare ed è pensionata da _____, con un reddito netto mensile pari ad euro 1.586,00; abita in una casa di _____ vani di sua proprietà in _____ di _____.

ed è gravata di un mutuo acceso nel per la ristrutturazione della casa, con un rateo mensile di euro 395,40.

Ella è titolare della piena proprietà di un altro appartamento a (che potrebbe essere messo a frutto) e di una quota pari a 24/96 di un immobile in di .

Il convenuto è un ingegnere che ha lavorato , oggi è pensionato, con un reddito mensile netto di euro 2.000,00 circa (docc. 33, 34 e 35), ed è affetto dal morbo di Parkinson.

A seguito della morte della propria madre egli ha ereditato un immobile diversi terreni siti in e non è più onerato del contributo pari a euro 700,00 per l'assistenza della stessa.

Deve in ogni caso tenersi conto del fatto che entrambi i coniugi non devono sostenere oneri abitativi.

Dalla documentazione bancaria acquisita si evince in effetti che la situazione economica del appare lievemente più favorevole di quella della moglie ma non possono tuttavia ignorarsi le gravi condizioni di salute dello stesso, destinate ad un progressivo peggioramento.

Per tali motivi reputa il Tribunale che non vi siano i presupposti per determinare un contributo di mantenimento a carico di uno di una parte e in favore dell'altra, potendo comunque ritenersi entrambi i coniugi adeguatamente autosufficienti e non essendovi elementi per ritenere significativamente peggiorato il tenore di vita degli stessi a seguito della separazione.

*

Sulle spese di lite.

Alla luce della natura e dell'esito della causa, considerata la prevalente soccombenza della convenuta, si ritiene di compensare le spese di lite in ragione della metà e di porre a carico della stessa la restante frazione di spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo le tariffe previste dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le reciproche domande di addebito;
- 2) Rigetta la domanda proposta da _____ di determinazione di un assegno di mantenimento in proprio favore;
- 3) Rigetta la domanda proposta da _____ di determinazione di un assegno di mantenimento in proprio favore e in favore del figlio maggiorenne;
- 4) Compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna _____ al pagamento in favore di _____ della restante frazione di spese, che si liquidano in euro 62,77 (pari a 1/2 di euro 125,55) per spese ed euro 3.627,00 (pari a 1/2 di euro 7.254,00) per compenso, oltre spese generali 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 marzo 2018.

Il Giudice est.
Dr. Francesca Zancan



Il Presidente
Dr. Luca Minniti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Sigismondi



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 12 APR. 2018

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Sigismondi

